



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **67**

in data **23/04/2020**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **23 - ventitre** - del mese **aprile** alle ore **10:00** in video conferenza, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

INDIRIZZI IN MERITO ALLA PROROGA TEMPOR. DEL "PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REG. PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO E. - UFFICIO XI E F.I.S.M. (FED.NE ITALIANA SCUOLE MATERNE) DI REGGIO E. PER UN SISTEMA EDUC. DI QUALITA': ANNI 2015-2019", IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRIT. NAZ.LE) .

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Letto:

- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",
- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 23 marzo 2020;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il DPCM del 28 marzo 2020;
- il DPCM del 2 aprile 2020;

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 con cui si disponeva costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia comunali e relativo regolamento; - in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020. Dove, inoltre, si affida la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della nominata Istituzione .
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°47 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2020 -2022, il DUP 2020/2022 del Comune di Reggio Emilia e il "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'amministrazione Comune di Reggio Emilia";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati

Richiamato:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 29 giugno 2015 avente ad oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - UFFICIO XI E F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) DI REGGIO EMILIA PER UN SISTEMA EDUCATIVO DI QUALITA': ANNI 2015-2019.
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia avente ad oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E FISM (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) anni 2015 – 2019 con cui è stato approvato lo schema di convenzione successivamente sottoscritta dai soggetti interessati

Considerato che:

- il protocollo richiamato in scadenza al 2019 era in fase di rinnovo ed a breve si sarebbe addivenuti ad un nuovo e rinnovato patto con i soggetti di cui si discute.
- come si legge nei programmi annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione *“Il “Protocollo di Intesa tra Comune di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia e FISM di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità: anni 2015-2019” deliberato dal Consiglio Comunale il 29 giugno 2015, arricchisce di temi educativi e formativi i compiti che il Comune ha verso le scuole statali: strutture edilizie, arredi, mensa. Il Patto per l'educazione e la conoscenza, siglato il 13 marzo 2017 in Consiglio Comunale, recepisce il Protocollo d'Intesa e istituisce “un gruppo di lavoro cittadino composto da Dirigenti Scolastici, insegnanti di scuola dell'infanzia statale, pedagogiste, che rilanci, pur nella scelta strategica della comprensività, le necessarie relazioni orizzontali tra le 14 scuole dell'infanzia statali della città, rafforzandone le esperienze, le qualità e le peculiarità.” Dal Protocollo d'Intesa, discende la Convenzione con la FISM, stipulata per la prima volta nel 1992, che ha dato avvio ad altre Convenzioni in*

Regione: è un contributo al funzionamento di strutture, che hanno una autonomia gestionale, organizzativa e culturale.”

- da anni, nella nostra città, si sono qualificati e potenziati processi di collaborazione fra diversi soggetti educativi e si sono promosse più avanzate forme di integrazione e confronto; in particolare la stipula di protocolli di intesa fra Ufficio Provinciale Scolastico, Comune e F.i.s.m. ha consentito di rafforzare un sistema educativo integrato che garantisce alti livelli di scolarizzazione e qualità dei servizi;
- la confermata valorizzazione di un'esperienza consolidata nella gestione di queste competenze in un sistema misto, riconosce meglio le risorse del territorio e si arricchisce e qualifica nello scambio e nel confronto continuo;

Considerato ulteriormente che:

- il programma di rinnovo, articolato in questi mesi con un processo partecipativo che ha coinvolto l'intero sistema pubblico integrato (0/6), è fondato su visioni, obiettivi e strategie, che ad oggi presentano diversi aspetti di incertezza quali: la sostenibilità economica, i target di sviluppo, gli obiettivi di scolarizzazione del sistema 0/6; obiettivi che oggi sembrano, a tutti gli attori, fortemente compromessi dal periodo di emergenza.
- lo stato di emergenza ha prodotto, come è noto, la sospensione dei servizi educativi, e, con questo, la flessione delle entrate e più in generale importanti rigidità di bilancio, che condizioneranno anche le future progettazioni.
- le minori risorse unitamente alle inevitabili conseguenze che, soprattutto nella fascia 0/3, la crisi produrrà sulla domanda di servizi, fanno dubitare di poter mantenere il quadro delle risorse ed i programmi di sviluppo e di consolidamento dell'offerta prefigurati
- il mutevole scenario che la crisi sanitaria COVID_19 ci restituisce ha bisogno di essere riletto in un quadro complessivo anche in collaborazione e co-progettazione con gli attori del sistema.

Pertanto, si ritiene utile una proroga tecnica dell'attuale Protocollo e convenzione, che consenta di chiudere l'anno scolastico e riaprire l'anno 2020/2021 alle condizioni economiche e convenzionali già definite, **dando atto che tale proroga trova le sue**

risorse negli stanziamenti già destinati all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a tale titolo sull'annualità 2020.

Atteso che

- negli atti di indirizzo del Consiglio del tempo la proroga non veniva contemplata.
- La circolare interna del Comune di Reggio Emilia Prot. 41/2008 avente ad oggetto: "convenzioni, accordi tra Pubbliche amministrazioni, Protocolli d'intesa e accordi di programma" definisce il protocollo di intesa: ...omissis..*"3) Protocolli d'intesa. Il protocollo d'intesa, che non è disciplinato da alcuna fonte normativa, è una diversa tipologia di accordo tra Enti pubblici anche con l'eventuale partecipazione di soggetti privati. In linea di principio tale istituto differisce dalla convenzione e dall'accordo tra P.A. in quanto ha natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo. In tal senso il protocollo d'intesa può essere propedeutico all'approvazione della convenzione, dell'accordo tra P.A. o dell'accordo di programma (ad es. approfondimento delle modalità per giungere alla gestione associata di servizi o funzioni). Anche in questo caso l'approvazione rientra nella competenza generale e residuale della Giunta comunale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000."*
- l'art. 42 c. 2 lett. i) del TUEL attribuisce alle competenze del Consiglio Comunale: ... omissis.. *- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;*
- nessun vincolo, pertanto, normativo o di competenze impedisce la possibilità di provvedere con un atto transitorio che non impegni il bilancio in forma pluriennale ma in maniera transitoria per un periodo più limitato fermo restando che all'interno del bilancio pluriennale e nel DUP le relative risorse risultano stanziare e che la transitorietà sia limitata al periodo di emergenza e non faccia perdere il carattere di strutturale pluriennalità che caratterizza l'oggetto della convenzione e che qualifica e legittima il contributo erogato.
- Peraltro, le risorse necessarie destinate ai contributi economici previsti nel protocollo risultano compatibili con le risorse indicate sul Bilancio di Previsione per l'anno 2020, Bilancio Pluriennale 2020-2023 e relativi allegati dell'Istituzione Scuole

e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020;

- infine, la convenzione, sottoscritta al tempo, all'art. 19 nel definire i patti e le condizioni ha come orizzonte temporale l'anno scolastico non già l'anno solare.

Considerato che:

- il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 ha individuato le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste misure alcune riguardano specificamente i servizi scolastici. In particolare l'art.48 comma 2 prevede che *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdetto, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività”*.
- Dunque, il decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione dell'attività.

- Ai fini dell'erogazione stabilisce due condizioni specifiche. Per una prima quota si prevede che possano essere riconosciute quelle prestazioni effettivamente erogate che possono essere realizzate, previo accordo tra l'amministrazione e i gestori (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), attraverso una diversa forma, (ad esempio a distanza tramite l'impiego della tecnologia)
- comunque, l'erogazione del corrispettivo avverrà sempre previa verifica dell'effettivo espletamento dei servizi.
- Una seconda quota può essere invece riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture ma anch'essa, per essere erogata, presuppone una previa verifica dell'effettivo mantenimento delle stesse.
- Per tali ragioni è consentito, dall'attuale quadro normativo continuare l'erogazione di compensi ai soggetti gestori di servizi educativi, per alcune specifiche finalità, cioè l'erogazione di servizi in forma alternativa e il mantenimento delle strutture, e con le modalità e nei limiti di cui sopra, pur in una situazione di sospensione temporanea dell'attività scolastica nelle strutture dedicate in modo ordinario.
- Allo stato, dunque, il quadro normativo attualmente vigente, ed in particolare, l'art 48 comma 3 prevede che vengano a cessare i trattamenti di cassa integrazione qualora le amministrazioni riconoscano ai soggetti gestori un compenso per le prestazioni effettivamente erogate.

Considerato, inoltre, che:

- a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, decretata per la durata di 6 mesi con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha adottato misure volte a contrastare la diffusione del virus che prevedono, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone, in particolare con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19;
- tali decreti, peraltro, confermano la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici, pur opportunamente rimodulati ed assicurati mediante il ricorso generalizzato, in tutti i casi dove sia possibile, a modalità di

lavoro agile, come pure ribadito dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;

- nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Educativi continui a presidiare ed anzi si assuma un ruolo decisivo nella tenuta del sistema città.
- Il sistema pubblico integrato, che garantisce ai servizi educativi 0/6 livelli di scolarizzazione molto elevati deve essere in grado di riassumere il ruolo di cura e di costruzione sociale, di supporto, sostegno al momento della ripresa delle attività ;
- che è fondamentale che ciascun Ente, pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali che il Governo ha dovuto assumere, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità;
- l'articolo 48 comma 1 dello stesso decreto legge, già richiamato, con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari, prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti."* ;
- peraltro già il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 . contenente :*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Disponeva all'Art. 9. comma 1 -Assistenza a persone e alunni con disabilità- : 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale*

disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m) , e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

- l'art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*, dispone : *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*;
- al medesimo art. 103, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, si dispone quanto segue: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*;

Valutato che:

- il disposto normativo, richiamato, abilita ad attuare una estensione degli effetti del protocollo di intesa per l'anno scolastico 2019-2020 e per la ripresa dell'anno scolastico 20/21, e così fino al 31. dicembre 2020,
- la Commissione Paritetica nominata con delibera G.M. n.127 del 2/7/2015 è confermata nella rappresentanza con eventuale nuova indicazione per rinnovo,

- è opportuno autorizzare conseguentemente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione a provvedere alla estensione della convenzione in scadenza.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di protocollo d'intesa aggiornato allegato A.

Visti altresì:

- i pareri favorevoli, allegati alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:
 - di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;
 - di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art. 48;

Visto il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS" – CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON LA MODALITÀ DELLA VIDEOCONFERENZA".

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di estendere senza soluzione di continuità gli effetti e la validità del PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - UFFICIO XI E F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) DI REGGIO EMILIA PER UN SISTEMA EDUCATIVO DI QUALITÀ: ANNI 2015-2019, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A), transitoriamente fine dell'anno scolastico 2019-2020 e per la ripresa dell'anno scolastico 2021, e così fino al 31 dicembre 2020, raccogliendo nel medesimo atto (o con corrispondenza separata) l'assenso delle parti in ordine all'estensione della validità del protocollo di intesa e l'indicazione dei rappresentanti nella Commissione Paritetica, allegate al presente atto quali parti integranti (Allegati B, C e D) ;
2. di dare atto che la proroga in oggetto trova le sue risorse negli stanziamenti già destinati all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a tale titolo sull'annualità 2020;

3. di autorizzare l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ed in particolare il Consiglio di Amministrazione della stessa Istituzione ad estendere senza soluzione di continuità gli effetti e la validità del PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - UFFICIO XI E F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) DI REGGIO EMILIA PER UN SISTEMA EDUCATIVO DI QUALITA': ANNI 2015-2019 transitoriamente per l'anno scolastico 2019-2020 e per la ripresa dell'anno scolastico 2021, e così fino al 31 dicembre 2020;
4. di autorizzare l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ed in particolare il Consiglio di Amministrazione della stessa Istituzione a provvedere con atto proprio alla proroga/estensione della CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E FISM (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) anni 2015 – 2019;
5. di disporre che la medesima proroga, attuata per fronteggiare la fase di EMERGENZA_COVID_19 e garantire così la tenuta del sistema pubblico integrato, ha validità transitoria fino alla fine dell'anno scolastico 2019-2020 e per la ripresa dell'anno scolastico 2021, e così fino al 31 dicembre 2020.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive rispetto agli stanziamenti del bilancio preventivo 2020-2022 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nei capitoli corrispondenti ai servizi erogati, e che il finanziamento del Comune è da intendersi compreso nel trasferimento di euro 20.000.344,00 già previsto nel bilancio di previsione 2020-2022.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza per garantire immediata continuità all'accordo tra le parti;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano